



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale

n. 3 del 27 marzo 2014

Modificato con deliberazione n. 11 del 3 aprile 2014

Modificato con deliberazione n. 75 del 25 settembre 2014

Modificato e integrato con deliberazione n. 20 del 17 marzo 2016

Modificato e integrato con deliberazione n. 90 del 14 dicembre 2017

Capo primo – Imposta unica comunale (IUC)

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare stabilita dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 e ss.mm., ha per oggetto la disciplina, per la parte di competenza comunale, dell'imposta unica comunale (IUC) istituita a norma dell'articolo 1 comma 639 della legge 147 del 27 dicembre 2013.

Articolo 2 – Caratteristiche generali della IUC

1. La IUC è un'imposta comunale, istituita dalla legge 147/2013, volta a finanziare l'erogazione e fruizione dei servizi comunali.

2. Essa si articola in una componente di natura esclusivamente patrimoniale (la componente IMU) ed in una componente più direttamente collegata ai servizi erogati, articolata a sua volta nella componente per il finanziamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI), e nella componente per il finanziamento dei servizi indivisibili (TASI).

3. Le tre componenti della IUC (IMU, TARI e TASI) possono essere applicate separatamente oppure congiuntamente, ma sempre in un rapporto di complessiva coordinazione sistematica.

4. Le fonti normative di riferimento per la prima applicazione della IUC, a partire dal 1° gennaio 2014, si identificano nelle seguenti:

IMU:

- articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 214 del 22.12.2011, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal decreto legge 102/2013, convertito dalla legge 124 del 28.10.2013, e decreto legge 133/2013, convertito dalla legge 5 del 29.01.2014, oltre che dalla legge 147 del 27 dicembre 2013 (commi 703 e 707 e seguenti);
- articolo 9 bis del D.L. 47/2014, introdotto con la legge di conversione n° 80/2014, in materia di abitazione principale del pensionato estero AIRE;
- legge 208 del 28 dicembre 2015, articolo 1 commi 10, 13, 15, 16, 17, da 21 a 24, 26, 53 e 54

TARI:

- articolo 1 comma 639 e commi 641 e seguenti della legge 147/2013;
- articoli 1 e 2 del D.L. 16 del 6 marzo 2014
- legge 208 del 28 dicembre 2015, articolo 1 comma 26 e 27

TASI:

- articolo 1 comma 639 e 640 e commi 669 e seguenti della legge 147/2013;
- articolo 1 del D.L. 16 del 6 marzo 2014;
- legge 208 del 28 dicembre 2015, articolo 1 commi 14, 17, 26, 28.

5. Si intendono direttamente recepite e prevalenti sulle disposizioni dettate dal presente regolamento, le disposizioni di legge eventualmente introdotte dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento e immediatamente applicabili (ossia disposizioni che non necessitino di espressa previsione regolamentare per essere applicabili).

Articolo 3 – Soggetto attivo di imposta

1. Il soggetto attivo dell'imposta IUC è il Comune nel quale sono situati gli immobili relativamente ai quali sorge a norma di legge il presupposto per l'applicazione della IUC nelle sue distinte componenti.

2. Nell'assenza di una esplicita definizione della nozione specifica di soggetto attivo IUC è possibile derivare l'identificazione dell'ambito di applicazione di tale nozione nella combinazione della delimitazione geografica-territoriale e delle mappe catastali del Comune, in considerazione del fatto che l'IMU si applica in base alle risultanze catastali (art. 13 comma 2 del D.L. 201/2013 e richiamo alla nozione dell'art. 2 del D. Lgs. 504/1992 istitutivo dell'ICI).

3. Ove sorgano dubbi circa la competenza territoriale alla applicazione e riscossione di un'imposta relativa ad immobili posti al confine fra due o più comuni si farà riferimento alla identificazione geografica-catastale del bene nella sua iscrizione nel catasto fabbricati o terreni.

Articolo 4 – Presupposto di imposta e oggetto dell'applicazione dell'imposta

1. Per espressa disposizione di legge (comma 639 legge 147/2013) la IUC si basa su due presupposti di imposta:

- a. il possesso di immobili
- b. l'erogazione e fruizione dei servizi comunali.

2. In entrambi i casi l'oggetto di applicazione della IUC, nelle sue tre componenti, è l'immobile catastalmente inteso, il quale, in relazione a ciascuna componente:

- a) potrà essere ritenuto imponibile o eventualmente esente, anche in modo differenziato e/o distinto per le tre componenti, in base alla classificazione catastale o alle caratteristiche di utilizzo;
- b) potrà scontare la singola componente di imposta con misura o modalità differenziate, secondo le decisioni annualmente assunte dal Comune che tengano anche conto della classificazione catastale o del tipo di utilizzo.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2016 non costituisce più presupposto per l'imposizione della componente TASI il possesso di terreni agricoli ovvero dell'abitazione principale, con esclusione delle abitazioni classificate nelle categorie A1, A8 e A9.

Articolo 5 – Base imponibile della IUC

1. La base imponibile della IUC è differenziata a seconda della componente:

A) componente IUC-IMU: è il valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, situati nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, compresi gli immobili

strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. La base imponibile si determina con riferimento al metodo di calcolo previsto dall'articolo 13 del D.L. 201/2011, con particolare riferimento ai commi 3, 4 e 5, nonché, per la parte richiamata, alle disposizioni contenute in altri provvedimenti di rango primario.

B) Componente IUC-TARI: la superficie imponibile di locali o aree esterne tassabili con la TARI in quanto siano per natura, uso e destinazione suscettibili di produzione di rifiuti urbani. I criteri specifici per la delimitazione della base imponibile sono dettati dalla legge 147/2013 ed in particolare dai commi 641, 642, 644, 645 e seguenti.

C) Componente IUC-TASI: si determina come per la componente IUC-IMU (comma 675).

Articolo 6 – Dichiarazione IUC - altri adempimenti dichiarativi

1. In relazione alle nuove disposizioni dettate dalla legge istitutiva della IUC, il termine per l'adempimento della presentazione della dichiarazione IUC, per le sue distinte componenti IMU, TARI e TASI è identificato nella data limite del 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi dell'evento che ha fatto sorgere l'obbligo di dichiarazione.

2. Le dichiarazioni presentate entro questo termine massimo sono da ritenersi tempestive. Il Comune incentiva modalità organizzative che consentano :

a) l'adempimento spontaneo dell'obbligo dichiarativo in tempi più brevi rispetto al nuovo lungo termine previsto dalla legge;

b) la semplificazione degli adempimenti, ove possibile, sia attribuendo il valore di atto dichiarativo efficace, seppure non tipizzato, ad altri adempimenti formali resi dal cittadino (come nel caso della richiesta di assegnazione del kit per la gestione dei rifiuti ai fini dell'inserimento dell'interessato nella lista di carico dei soggetti tenuti al pagamento della TARI), sia diffondendo nel tempo modalità di adempimento semplificato, con prevalenza per lo strumento telematico (presentazione della denuncia da area riservata con identificazione del soggetto che inserisce la dichiarazione come titolare del rapporto di imposta).

3. Relativamente al modello di dichiarazione si utilizzeranno:

- per la componente IUC – IMU : la modulistica approvata dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con apposito decreto, recependo le modifiche o estensioni che la stessa contenga e attenendosi alle indicazioni di compilazione contenute nelle correlate istruzioni;

- per le componenti TASI e TARI: appositi separati modelli redatti a cura dei competenti servizi comunali e aggiornati periodicamente al fine di migliorarne la completezza, funzionalità, chiarezza.

4. Costituiscono altri adempimenti dichiarativi le disposizioni contenute nei successivi articoli del presente Regolamento IUC o eventualmente negli atti regolamentari di approvazione, anno per anno, delle aliquote o tariffe delle tre distinte componenti, se rilevanti ai fini del computo del tributo o al riconoscimento di eventuali agevolazioni.

5. A titolo di esempio vanno fatti rientrare nel novero degli altri adempimenti dichiarativi le autocertificazioni (dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà) richieste al fine del riconoscimento di un'aliquota agevolata IMU, l'eventuale domanda di attribuzione di una detrazione o maggiore detrazione (in TASI) o di esenzione (in TARI) che attesti il possesso di specifici requisiti reddituali o di status al fine di fruire di un qualche regime agevolato.

6. Per tutti questi adempimenti dichiarativi i termini da osservare e gli effetti derivanti dal mancato rispetto del termine di presentazione della dichiarazione sono indicati, caso per caso, nelle singole disposizioni o negli atti che annualmente stabiliscono le misure agevolative.

7. Nonostante il carattere annuale di ogni singola componente IUC, non è richiesta la ripresentazione della dichiarazione già resa al Comune, anche al fine di ridurre gli oneri a carico del contribuente, sempre che non siano intervenute variazioni atte ad incidere sul calcolo del tributo. Tale disposizione non vale ove la ripresentazione della dichiarazione sia condizione necessaria legata o al variare delle caratteristiche della detenzione o sia correlata alla verifica di elementi soggetti a variabilità annuale (come nel caso di condizione reddituale o attestazione ISEE annuale).

8. L'adempimento dichiarativo è un momento fondamentale del rapporto contribuente/ente impositore ed è alla base della possibilità per l'Ente di erogare servizi efficienti e precisi all'utente. Esso è improntato ai principi di leale collaborazione reciproca nel rispetto delle disposizioni vigenti e della corrispondenza di quanto dichiarato allo stato reale dei fatti. Il Comune ammette la rettifica della dichiarazione IUC riconoscendo e risolvendo di comune accordo inesattezze o imprecisioni purché non contrastanti con il criterio della veridicità e lealtà e della rappresentazione.

9. Il contribuente ha il diritto di controllare il dato in possesso dell'Amministrazione sul quale si fonda la richiesta del tributo e di ottenere la correzione di dati palesemente errati segnalando il corretto dato quale desumibile dal dato ufficiale fornito da fonte certa (come nel caso della rendita vigente in Catasto di un'unità immobiliare urbana).

10. Al contribuente è consentito l'accesso ai dati essenziali in possesso dell'amministrazione, posti a base della posizione contributiva IUC, mediante strumenti di accesso telematico.

Articolo 7 – Riscossione della IUC

1. La IUC è riscossa direttamente dal Comune. Anche la riscossione coattiva delle singole componenti della IUC ha luogo in forma diretta, secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento delle generale delle entrate comunali.

2. Lo strumento di pagamento è quello stabilito in via prioritaria dalla norma di legge.

3. Ove la legge lo consenta e possa apparire metodologicamente più efficiente ed economicamente sostenibile il Comune può scegliere l'utilizzo di altri strumenti di pagamento.

Articolo 8 – Termini di versamento

1. Per la componente IMU sono i termini stabiliti dalla legge. Si applicano automaticamente eventuali differimenti temporali che il legislatore introduca dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Per le componenti TARI e TASI i termini sono stabiliti nel presente Regolamento nelle rispettive sezioni tematiche.

Articolo 9 – Funzionario Responsabile IUC

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrizione di ogni provvedimento concernente l'applicazione della IUC e delle sue componenti. Al funzionario spetta la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla stessa imposta e alle singole componenti.

2. Al funzionario spetta il potere di inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione di spese e diritti, ed altresì il potere di disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Articolo 10 – Accertamento

1. L'omesso o insufficiente versamento della IUC è punito con l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 13 del d. lgs. 471/1997.

2. La stessa sanzione è:

- immediatamente applicabile alla componente IUC – IMU, in quanto trattasi di imposta in autoliquidazione. Le scadenze fissate sono perentorie. Il mancato rispetto comporta *ipso facto* violazione. E' ammesso ravvedimento operoso secondo le disposizioni tempo per tempo vigenti.

- applicabile per la componente IUC - TARI solo a seguito di notifica di specifico accertamento che liquidi la sanzione comminata previa infruttuosa trasmissione di altro avviso-sollecito di pagamento della cui ricezione si abbia prova (raccomandata AR). Le specifiche modalità di concreta applicazione del principio enunciato in questa norma sono dettagliate nelle disposizioni dettate per le singole componenti TARI.

- applicabile alla componente TASI, che resta un tributo in autoliquidazione, nonostante la previsione del comma 689 della legge 147/2013.

3. L'omessa dichiarazione di imposta è soggetta alla sanzione compresa fra il 100% ed il 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. L'infedele dichiarazione di imposta è soggetta alla sanzione compresa fra il 50% ed il 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 9 comma 2, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione dello stesso, si applica la sanzione da 100 a 500 euro.

6. Le sanzioni indicate ai commi precedenti è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

7. Ai sensi dell'art. 1 comma 161 della legge 27.12.2006 n° 296 il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di spedizione. I termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.

8. Per ogni ulteriore aspetto relativo all'attività di accertamento, a specifici istituti (come ad esempio l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006 n° 296, come recepite e disciplinate con il Regolamento generale delle entrate **comunali** vigente.

Articolo 11 – Rimborsi

1. Il diritto al rimborso e le specifiche modalità di definizione dello stesso sono disciplinate dal Regolamento generale delle entrate comunali.

2. L'imposta per la quale il Comune abbia riconosciuto il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo di IUC (ognuna delle tre componenti).

Articolo 12 - Disposizioni disciplinate da norme contenute in altro Regolamento

1. L'importo del versamento minimo da parte del contribuente, del minimo importo per il quale si procede a rimborso, della misura degli interessi, delle sanzioni, le condizioni e modalità del pagamento rateale nel caso di accertamento ed in generale la definizione di ogni altro aspetto che attiene alla disciplina comune delle tre componenti dell'imposta unica comunale sono gli stessi indicati in apposite norme contenute nel Regolamento generale delle entrate comunali, alle quali si fa rinvio.

2. Sono altresì recepite ed applicabili tutte le ulteriori disposizioni procedurali dettate, in modo generale, nel titolo secondo del regolamento generale delle entrate comunali.

Articolo 13 – Disposizioni per il coordinamento di norme

1. Qualora, successivamente all'adozione ed entrata in vigore del presente Regolamento, vengano emanate norme o disposizioni attuative di norme, fino all'adozione ed entrata in vigore di disposizioni regolamentari correttive o integrative, si applicheranno i seguenti principi di coordinamento e composizione delle disposizioni:

a) norma successiva che stabilisca disposizioni chiaramente in conflitto con disposizioni del presente

regolamento : prevalenza della norma di legge applicabile;

b) norma successiva che indichi la possibilità per il Comune di disciplinare con norma regolamentare di dettaglio una fattispecie: qualora il Regolamento contenga disposizioni già oggettivamente applicabili si applicheranno le disposizioni già dettate; ove la disposizione invece manchi il contribuente potrà richiedere al Comune quale comportamento corretto tenere, nell'esercizio dell'istituto dell'interpello, espressamente regolamentato nel Regolamento generale delle entrate comunali.

Capo secondo – L'imposta municipale propria (I.M.U.)

Articolo 14 – Oggetto della disciplina

1. Il presente capo II disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) come definita e regolata dal sistema di norme adottate con :

- a) gli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011;
- b) l'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n° 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- c) D.L. 102 del 31 agosto 2013;
- d) D.L. 133 del 30 novembre 2013;
- e) la legge 147 del 27 dicembre 2013;
- f) gli articoli e disposizioni del D. Lgs. 504/1992 se ed in quanto richiamati;
- g) ulteriori disposizioni espressamente richiamate dalle precedenti e rilevanti per dare concreta applicazione all'imposta (come nel caso, a titolo d'esempio, del DM 22 aprile 2008, richiamato per identificare la definizione di *housing* sociale ai fini della corretta delimitazione di una fattispecie di esenzione);
- h) l'articolo 9 bis del DL 47/2014, introdotto in sede di conversione dalla legge 80/2014;
- i) l'articolo 1 (commi vari) della legge 208 del 28 dicembre 2015.

2. Pertanto ai fini dell'applicazione dell'IMU propria a decorrere dall'anno di imposta 2014, si fa integrale recepimento del complessivo insieme delle disposizioni normative che hanno ridefinito l'assetto dell'imposta IMU propria, ora identificata come componente-parte della più generale imposta unica comunale IUC, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

3. Si fa rinvio alle disposizioni di legge o attuative vigenti per quanto attiene alle definizioni o all'applicazione dei seguenti aspetti:

- Nozioni di soggetto attivo e di soggetto passivo
- Nozione di oggetto di imposta
- Presupposto di imposta
- Identificazione e calcolo della base imponibile
- Competenza per l'adozione degli atti
- Definizione dell'aliquota di imposta
- Riduzioni stabilite dal legislatore
- Dichiarazioni di imposta: obblighi, termini, modalità
- Versamenti di imposta: modalità e termini
- Effetti del mancato adempimento – identificazione della fattispecie di violazione – sistema sanzionatorio
- Modalità e termini per l'esercizio della potestà di accertamento, inclusi i poteri accessori del funzionario responsabile
- Contenzioso
- Diritto al rimborso; trattazione e definizione del rimborso.

4. Le disposizioni del presente Capo rispondono pertanto alla finalità di definire aspetti non già dettati dalla norma o per i quali appare opportuno dettare una più chiara disciplina attuativa.

Articolo 15 - Aliquote e detrazioni d'imposta

1. La definizione annuale del sistema di aliquote delle singole componenti della IUC è volta a consentire il reperimento delle risorse occorrenti alla definizione dei programmi

dell'amministrazione comunale e all'erogazione dei connessi servizi. Pertanto la definizione annuale delle aliquote e tariffe delle tre componenti dell'imposta IUC ha luogo annualmente con delibera adottata dal Consiglio, assunta nell'esercizio della potestà regolamentare, entro i termini di adozione del Bilancio.

2. Nella definizione del sistema di aliquote e detrazioni il Consiglio Comunale, organo competente ai sensi di legge, esercita la discrezionalità politico-amministrativa nel rispetto dei vincoli e delle possibilità assegnati dal legislatore ed in particolare:

- limiti di aliquota per le distinte fattispecie;
- limiti posti dall'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997 nell'esercizio della potestà regolamentare;
- limiti relativi alle fattispecie esentate per legge;
- limite posto dal comma 640 della legge 147/2013, ai sensi del quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677;
- facoltà e limiti assegnati dal D.L. 6 marzo 2014 n° 16;
- obbligo di assicurare la copertura del costo di taluni servizi.

3. Nella scelta del sistema tariffario TARI, nella concreta definizione della misura di aliquote IMU rispetto alla misura di base identificata dal legislatore, nella scelta della misura di aliquota TASI, della quota da porre a carico dell'occupante ed altresì nella concreta declinazione della possibilità concessa dal legislatore di azzerare l'aliquota TASI per talune fattispecie di immobili o utilizzi – anche se compiuta con provvedimenti separati

- si concretizza, letta sistematicamente, la discrezionalità politico-amministrativa indicata al punto precedente, espressa nell'adozione di atti a contenuto generale.

4. In modo espresso o implicito è ricavabile dal sistema di deliberazioni la scelta dell'amministrazione quanto alla suddivisione dell'apporto richiesto alle varie componenti macroeconomiche o alla prevalenza della componente patrimoniale o della componente servizi che l'amministrazione comunale intende compiere tenuto conto del ciclo economico e delle particolari condizioni socio-economiche della città.

Articolo 16 - Aree fabbricabili

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. E' un onere del contribuente possessore di aree fabbricabili presentare annualmente la dichiarazione che aggiorni il valore della base imponibile per tener conto dell'evoluzione del valore della stessa, per assumere l'evoluzione dei corsi di mercato, come anche per esprimere la modificazione del valore collegata al progredire dell'iter istituzionale ed amministrativo occorrente per la concreta attivazione dei lavori di edificazione.

3. La definizione del valore imponibile dell'area è rimessa alla responsabilità del contribuente, che potrà eventualmente avvalersi di professionisti del settore estimativo, eventualmente richiedendo una specifica perizia.

4. L'attività di controllo terrà conto sia della presenza di atti di compravendita afferenti alla singola area, sia di valutazioni estimative medie di mercato, attivando specifiche azioni accertative quando il valore dichiarato appaia significativamente non in linea con i corsi di mercato, avuto riguardo alle caratteristiche generali e specifiche del bene. A tal fine l'amministrazione si riserva il ricorso a stime peritali, eventualmente anche in concorso con organi dell'Amministrazione statale deputati alla funzione.

Articolo 17 – Ricognizione dei casi di esenzione e dei casi in cui l'IMU non è dovuta

1. In materia di esenzione l'amministrazione comunale applica il principio codificato e consolidato dalla giurisprudenza di vertice, secondo il quale in campo tributario le esenzioni sono solo quelle previste dalla legge oppure quelle espressamente autorizzate da norma di legge, previste da apposito regolamento comunale.

2. In materia di IMU valgono le sole esenzioni previste dalla norma di legge o che la norma di legge consente al Comune di far rientrare nel novero delle esenzioni a seguito di assimilazione al trattamento dell'abitazione principale.

3. Il presente articolo ha pertanto una finalità di mera ricognizione dei casi di esonero. Ogni eventuale ulteriore estensione stabilita dalla legge dovrà intendersi automaticamente recepita.

4. L'esenzione ai fini dell'IMU è riconosciuta nei seguenti casi e condizioni:

a) immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. E' pertanto necessario potersi riconoscere il diretto possesso da parte di uno degli enti pubblici inclusi nell'elencazione, e soprattutto l'esclusività dell'utilizzo a fini istituzionali. Ove una parte, anche solo limitata, dei locali del fabbricato, o del terreno o dell'area, abbia un utilizzo estraneo alle finalità istituzionali dell'ente interessato, l'esenzione verrà meno e l'immobile sarà soggetto ad imposta per il complessivo valore imponibile.

b) abitazione principale e delle pertinenze della stessa, come identificate dall'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Relativamente a questa disposizione trovano applicazione i seguenti vincoli:

- spetta l'esenzione per una sola pertinenza per tipologia catastale C2, C6, C7, a prescindere dalla concreta natura della pertinenza. Si farà riferimento pertanto alle risultanze ufficiali agli atti del Catasto.

- dall'esenzione sono escluse le abitazioni classificate in A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze;

- l'esenzione spetta per una sola unità immobiliare distintamente accatastata. Per avere diritto al riconoscimento dell'esenzione su due appartamenti contigui e/o collegati è necessario che gli stessi siano riaccatastati come unica unità immobiliare e che l'operazione non alteri le caratteristiche del bene (eventuale riaccatastamento nella classe di appartamento di lusso).

c) immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. L'esenzione spetta avuto riguardo alla regolare assegnazione e limitatamente al tempo di essa.

d) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 (cd. *housing* sociale). A tal fine si riporta lo stralcio dell'articolo 1 del citato DM 22 aprile 2008, contenente la definizione specifica:

"2. (...) E' definito «alloggio sociale» l'unita' immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie.

3. Rientrano nella definizione di cui al comma 2 gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche - quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico - destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprieta'."

e) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione il soggetto passivo è tenuto a presentare idonea dichiarazione, allegando il provvedimento del giudice, in forma integrale (al solo fine di poter escludere la presenza di clausole particolari) e in modo da poter consentire di identificare con precisione la decorrenza. E' fatto obbligo al soggetto passivo che fruisce di tale regime di esonero di dichiarare ogni eventuale modificazione dello stato che determini un diverso esito nel trattamento della fattispecie imponible. (esempio revoca dell'assegnazione e diverse determinazioni del giudice).

f) unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Ai fini del riconoscimento di questa fattispecie di esenzione occorre che ricorrano e siano dimostrabili tre condizioni concomitanti:

a) l'interessato deve appartenere, ed essere attualmente in servizio (la cessazione dal servizio determina il venir meno dell'esenzione), esclusivamente e tassativamente di una delle forze ad ordinamento militare, civile o assimilate esplicitamente indicati nella norma. Non vi è possibilità di applicazione estensiva. L'assimilazione deve risultare da apposita disposizione di legge o attuativa vigente;

b) deve trattarsi di unico immobile posseduto dal soggetto. La norma non pone limiti, per cui si tratta di vincolo assoluto: il possesso di un altro bene sia nel territorio nazionale sia in altro Stato esterno, fa venir meno il diritto all'esenzione. Il bene deve essere catastalmente identificato (iscritto o iscrivibile come unica unità immobiliare);

c) l'immobile non deve essere locato. E' pertanto ammessa l'esenzione nel caso di assegnazione in uso gratuito.

g) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201. Si deve intendere come fabbricato rurale ad uso strumentale l'immobile che presenta le seguenti caratteristiche:

- immobile accatastato o accatastabile per caratteristiche nella categoria D10;
- legame pertinenziale a terreno coltivato;

- ricorrenza dei caratteri riconosciuti dall'articolo 9 commi 3 e 3 bis del D.L. 557/1993 convertito nella legge 133/1994.

h) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

i) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

j) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

l) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

m) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

n) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

o) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n.984;

p) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;

q) aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditore agricolo a titolo professionale, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, ai fini dell'imposta municipale propria sono considerate terreni agricoli se sulle stesse persiste (e limitatamente al periodo in cui persiste) l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali;

r) a decorrere dal 1° gennaio 2016, tutti i terreni se posseduti e direttamente condotti da coltivatore diretto o imprenditore a titolo principale, ovunque posizionati sul territorio.

5. Le esenzioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

6. Valgono le disposizioni di legge e le disposizioni attuative e i modelli ufficiali approvati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 18 - Assimilazione all'abitazione principale

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, si considera direttamente adibita ad abitazione principale (accatastata in una categoria catastale abitativa diversa da A1, A8 e A9) un'unica unità immobiliare e le relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nel solo caso di abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. Non sono ammesse altre assimilazioni al trattamento dell'abitazione principale.

3. Al fine di conseguire il relativo beneficio il soggetto passivo interessato è tenuto a presentare idonea dichiarazione dell'atto di notorietà mediante l'apposito modello messo a disposizione dal Comune.

4. Condizioni poste direttamente dalla norma per il riconoscimento dell'assimilazione e dei conseguenti benefici sono:

- che il possesso sia a titolo di proprietà o di usufrutto (eventuale altro diritto reale appare ininfluente)
- che l'abitazione non sia locata. E' pertanto riconoscibile l'esenzione se l'abitazione è concessa in uso gratuito dal soggetto passivo.

ART. 19 – Riduzioni

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011 la base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2. La riduzione della base imponibile nella misura del 50% ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inagibilità o di inabitabilità, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato nel medesimo . La riduzione cessa con l'inizio dei lavori di risanamento edilizio ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

3. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) precedente l'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Inoltre deve essere accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:

- a) gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
- b) gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa provinciale vigente in materia urbanistico – edilizia.

4. Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, terremoto, ecc.) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa. Lo stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini dell'IMU decorrono dalla data di emissione dell'ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.

5. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dal comma 1, lett. b) del presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini I.C.I. e IMU per fruire della medesima riduzione. In caso contrario è necessario presentare una nuova dichiarazione IUC.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2016 è ridotta del 50% la base imponibile degli immobili ad uso abitativo, esclusi gli A1, A8 e A9, e relative pertinenze (nel limite usualmente ammesso per l'IMU), concessi in uso gratuito a parente entro il primo grado (ossia genitori e figli), purché il soggetto passivo (comodante), sia in grado di dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

1. il comodante deve risiedere e dimorare a Casalecchio di Reno;
2. il comodante deve possedere, in Italia, un unico immobile ad uso abitativo oltre al proprio, entrambi non di lusso;
3. il comodatario deve risiedere e dimorare nell'immobile ad uso abitativo a Casalecchio di Reno oggetto del comodato;
4. il contratto di comodato, anche se verbale, deve essere registrato, secondo le regole in vigore per la normativa sul registro.

7. Per beneficiare della riduzione di cui al comma 6 il contribuente è tenuto a presentare apposita dichiarazione sulla base del modello ministeriale standard. In alternativa egli ha facoltà di adempiere all'obbligo dichiarativo utilizzando il modello di autocertificazione che il Comune metterà a disposizione per facilitare l'adempimento. Le dichiarazioni presentate negli anni precedenti per beneficiare del regime agevolato di aliquota per usi gratuiti particolari non hanno valore al fine di usufruire della nuova riduzione, dal momento che è richiesto l'adempimento, requisito essenziale in precedenza non richiesto, della registrazione del contratto di comodato.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2016 è introdotta una riduzione del 25% dell'imposta IMU in favore delle locazioni a canone concordato per gli immobili abitativi e loro pertinenze (nel limite ammesso in materia di IMU).

9. La riduzione spetta di diritto a chi ha già dichiarato il possesso, mediante autocertificazione presentata nell'anno 2015 o precedenti, dei requisiti per l'applicazione dell'aliquota agevolata IMU prevista per le locazioni a canone concordato (limitatamente al caso contemplato dall'art. 2 comma 3 della legge 431/1998). Negli altri casi ed altresì qualora siano mutati gli elementi fondamentali del contratto il contribuente che intenda usufruire dell'agevolazione deve obbligatoriamente dichiarare il possesso dei requisiti, utilizzando il modello ministeriale di dichiarazione, oppure avvalendosi del modello di autocertificazione reso disponibile da parte del Comune.

Articolo 20 - Modalità di versamento della componente IUC-IMU

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

2. Il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno (acconto) e la seconda con scadenza il 16 dicembre (saldo) oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché (a cura del soggetto passivo che se ne voglia avvalere in alternativa), tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.

4. Il Comune, al fine di facilitare gli adempimenti agli interessati ed anche per incentivare l'uso di strumenti di *e_government* come pure per migliorare l'attendibilità della banca dati IMU, rende disponibile il servizio di stampa dei documenti di pagamento precalcolati e precompilati privilegiando il modello F24 semplificato. Il servizio, già attivato dall'anno 2012, è disponibile mediante credenziali identificative o altra modalità specifica atta a semplificare e diffondere al massimo il servizio.

5. L'utilizzo del servizio comporta la responsabilità del contribuente nel controllo dei dati e la collaborazione con l'Ente per la sistemazione ed il completamento degli stessi. Il Comune tutela il legittimo affidamento del contribuente che abbia utilizzato gli strumenti resi disponibili dall'Ente per il pagamento.

6. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.

7. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e che il contribuente comunichi al Comune quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono.

8. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

9. Sono fatte salve le speciali disposizioni stabilite dal legislatore in materia di pagamento eseguito dagli enti non commerciali.

Articolo 21 - Ulteriori disposizioni in materia di imprenditore agricolo a titolo principale e di enti non commerciali

1. L'agevolazione indicata all'art. 2 comma 1 lettera b) secondo periodo del decreto legislativo 504/1992 è applicata ai coltivatori diretti o agli imprenditori agricoli a titolo principale, identificati in relazione ai criteri stabiliti nel decreto legislativo 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.

2. Si dà atto, con mero intento chiarificatore, che in via di applicazione della norma esonerativa il Comune si atterrà all'indirizzo giurisprudenziale delle corti superiori (Corte Costituzionale e Corte di Cassazione), in relazione al quale la norma di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 504 del 1992, concernente l'esenzione per gli enti non commerciali si interpreta nel senso che l'esenzione stessa "esige la duplice

condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte del possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito".

Articolo 22 – Misure ex articolo 50 comma 1 legge 449/1997 e tutela del legittimo affidamento ex art. 10 dello Statuto del contribuente

1. A norma del disposto del comma 1 articolo 50 del d. lgs. 449/1997 il Comune può dettare norme per la riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera b, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili.

2. A tal fine, rilevando nel biennio 2012 – 2013 uno stato di ipertrofia normativa in materia di IMU, con la presenza di disposizioni dal contenuto parzialmente fuorviante (come nel caso della disposizione dell'articolo 13 comma 12 bis primo periodo del D.L. 201/2011, circa la non applicazione di sanzioni in caso di ritardato pagamento) o indice di incertezza dello stesso legislatore (non inclusione nell'esonero nel DL 133/2013 di fattispecie già sospese nel D.L. 102/2013), e volendo altresì tener conto di un sistema di regole e condizioni molto complesso, nell'esercizio della facoltà indicata dal citato art. 50 del d. lgs. 449/1996, si dispone che:

a) è sempre ammessa la regolarizzazione della mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà richiesta per la fruizione di aliquote agevolate IMU, a condizione che il pagamento sia stato comunque eseguito alle scadenze applicando l'aliquota agevolata e l'inadempimento consista nella mera mancata presentazione della prescritta dichiarazione. La violazione è sanata con il pagamento di un'oblazione in misura pari al 50% del minimo applicabile di 52 euro (ossia 26 euro). Il Servizio Entrate collabora con i contribuenti per favorire la sanatoria di questi errori, eventualmente anche in occasione dell'attivazione di procedimenti di accertamento;

b) la riduzione prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 472 del 18 dicembre 1997 è

applicabile anche quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla

determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo;

c) è consentito ed incentivato, in un'ottica di collaborazione con il contribuente per l'adempimento spontaneo, il pagamento in ravvedimento operoso anche oltre il termine di un anno stabilito dall'art. 13 comma 1 lettera b) del d. lgs. 472/1997, anche per le annualità di imposta precedenti e fino all'eventuale notifica di avviso di accertamento, con applicazione della sanzione ridotta del 9% del tributo dovuto e non versato, oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente e a giornata.

3. Al fine di salvaguardare il legittimo affidamento dei contribuenti che si siano avvalsi dei sistemi informativi o le indicazioni rese disponibili dal Comune per l'assolvimento dell'adempimento fiscale non sono richieste sanzioni o se già inserite in atti di accertamento sono disapplicate ove risulti chiaro e non incerto dall'istruttoria che il contribuente sia stato tratto in errore dalla fruizione di dati o dall'utilizzo di sistemi informativi resi disponibili dall'Amministrazione comunale per il calcolo nel presupposto che gli stessi dati o parametri di calcolo precaricati fossero corretti e quando risulti chiaro che il contribuente ha manifestamente inteso assolvere diligentemente il proprio debito tributario. Ciò al fine di salvaguardare i principii enunciati dall'articolo 10 dello Statuto del contribuente ed in particolare quanto previsto dal comma 1.

Capo terzo: Tassa rifiuti (TARI)

Articolo 23 - Oggetto del presente Capo

1. Il presente capo terzo disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), componente dell'imposta IUC, istituita a norma del comma 639 dell'art. 1 della legge 147/2013, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Il Comune di Casalecchio di Reno opta per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), non essendo ancora realizzate le condizioni richieste dalla legge per l'attivazione della tariffa con natura corrispettiva in luogo della TARI di cui al comma 668 della legge 147/2013.
- 3. Il Comune di Casalecchio di Reno favorisce l'adozione ed attuazione di sperimentazioni o misure organizzative utili a consentire un graduale passaggio ad una forma di prelievo idonea a rappresentare più precisamente la produzione effettiva di ogni utenza.**

Articolo 24 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. Per la gestione e classificazione dei rifiuti si fa rimando al testo tempo per tempo vigente del Regolamento comunale per la gestione e disciplina del servizio rifiuti.

Articolo 25 - Rifiuti assimilati agli urbani

1. Per la nozione di rifiuto assimilato e/o assimilabile, nonché per la identificazione dei criteri di selezione qualitativa, le modalità di identificazione dell'origine, le soglie quantitative rilevanti per il conferimento e le modalità di rilevazione del rifiuto speciale prodotto si fa rinvio alle disposizioni contenute all'articolo 7 del vigente regolamento comunale di gestione e disciplina del servizio rifiuti.

Articolo 26 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Per la corretta identificazione delle sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti si fa rinvio alle disposizioni del vigente regolamento comunale di gestione e disciplina del servizio rifiuti.

Articolo 27 - Soggetto attivo TARI

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile (ricomprendendo eventuale area di pertinenza), anche se parte di essa risulta esclusa o esente dal tributo.

Articolo 28 - Presupposto per l'applicazione della TARI e definizioni

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati.

2. Si intendono per:

a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo coperte e chiuse almeno su tre lati verso l'esterno, anche se non costruiti in conformità alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, spazi adibiti a depositi a cielo aperto, aree di movimentazione delle merci;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite ad uso civile abitazione e relative pertinenze;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali, le attività produttive in genere e le sedi di enti associativi.

3. La presenza di arredo e la presenza in forma attiva anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'appartamento e della conseguente attitudine dello stesso alla produzione di rifiuti. Tuttavia, sotto il profilo probatorio, e a fini di semplificazione delle relazioni con l'utenza l'ufficio assumerà come dato significativo, per considerare non assoggettabile al tributo l'appartamento o altra unità immobiliare, l'assenza (distacco) della sola utenza elettrica. Con riferimento alle pertinenze costituisce presunzione semplice di suscettibilità alla produzione di rifiuti la presenza nel territorio comunale di locali ad uso abitativo utilizzati. Il possesso in termini di diritto reale di una o più pertinenze sul territorio, non collegate o non più collegate ad unità abitative, è indice, in via di principio, di obbligo di pagamento TARI sulle predette pertinenze. E' fatta salva la possibilità da parte del proprietario di fornire prova della assoluta inidoneità delle predette pertinenze ad essere suscettibili di produrre rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione di assoggettabilità alla tassa sorge in presenza di rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolarea pubbliche autorità.

4. . La mancata o limitata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa, se non nei casi, modi e condizioni stabiliti dal presente regolamento.

Articolo 29 - Soggetti passivi TARI

1. La tassa è dovuta da chiunque possieda oppure occupi locali o aree per i quali si realizzi il presupposto impositivo, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Articolo 30 - Multiproprietà e centri commerciali integrati

1. A norma del disposto del comma 644 della legge 147/2013 nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi in comune (di seguito identificato come "gestore") è responsabile del versamento della TARI sia per le superfici tassabili di uso comune sia per le superfici tassabili in uso esclusivo ai singoli possessori.

2. A decorrere dall'anno 2014 il competente servizio comunale trasmette al gestore la richiesta di pagamento in forma unitaria al competente gestore sulla base di dati riferibili sia alle parti comuni sia alle parti in uso esclusivo, fornendo il dettaglio del calcolo eseguito.

3. Il gestore avrà titolo, a termini di legge, per richiedere ai singoli occupanti le rispettive quote di tributo.

4. L'obbligo dichiarativo è *in primis* identificato in capo al gestore, che dispone di tutte le informazioni occorrenti alla corretta e tempestiva gestione delle modifiche.

5. Resta ferma, a norma di legge, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione con sentenza 1848/2010, l'obbligazione solidale dei singoli occupanti per quanto attiene ogni ulteriore aspetto del rapporto tributario (es. eventuale differenza di imponibile suscettibile di accertamento).

6. Al fine della compiuta applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si stabilisce che il gestore è tenuto a presentare apposita analitica denuncia (iniziale o di aggiornamento) delle aree (e di eventuali locali) comuni e dei locali ed aree in uso esclusivo:

- per l'anno 2014, entro e non oltre il 30 luglio 2014, al fine di consentire l'eventuale conguaglio con l'emissione autunnale della tassa;
- per gli anni successivi entro il 28 febbraio di ogni anno.

Per agevolare l'adempimento il Servizio Entrate concorderà con i rispettivi gestori forme semplificate di rappresentazioni dei dati (es. in forma tabellare, con modelli condivisi).

Articolo 31 – Esclusioni

1. Sono escluse da tassazione, per espressa previsione di legge, le seguenti aree:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi, le logge e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti (qualora ne sia la classificazione catastale), i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

c) le aree scoperte, pertinenziali o accessorie a locali tassabili, diverse dalle aree operative, di utenze non domestiche.

2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano la produzione di rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, tenuto conto di quanto stabilito all'art. 28 comma 3 del presente regolamento ;

b) le superfici destinate all'esercizio in forma esclusiva di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili ed altresì ferma restando l'imponibilità delle aree adibite a pratica sportiva, se utilizzate in forma promiscua;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione in modo da impedirne l'uso;

f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

h) le aree delle utenze non domestiche non più attive (per chiusura dell'attività, dichiarazione di fallimento, e fatti consimili) o le parti di esse manifestamente e visibilmente non più utilizzate o utilizzabili in presenza di processi di dismissione delle attività;

i) pertinenza di locali tassabili non più posseduti, non allacciata agli impianti a rete in base a quanto stabilito dall'art. 28 comma 3 del presente regolamento, che resti a disposizione, ma non sia in alcun modo utilizzabile, secondo dichiarazione autocertificata del possessore; ai fini del riconoscimento dell'effettiva esclusione il Comune si riserva di effettuare un controllo diretto sia ai fini della validazione della domanda, sia per la conferma, negli anni successivi, del regime di esclusione.

3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 32 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 31.
3. Ai fini del riconoscimento dell'esclusione l'interessato deve presentare apposita istanza indicando il provvedimento normativo, regolamentare o amministrativo speciale che ha imposto il divieto di affidamento dei rifiuti al servizio pubblico.

Articolo 33 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio – Revisione del sistema di detassazioni

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di esse ove si formano in via continuativa e prevalente (ossia non in modo episodico e purché sulle stesse aree si producano trascurabili quantità frazionarie, separate o miste, di rifiuti urbani o assimilati) rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Tale disposizione è circoscritta e riservata pertanto ai soli rifiuti speciali non assimilabili e ai rifiuti speciali non assimilati (al cui smaltimento devono provvedere con oneri a proprio carico i produttori). E' esclusa ogni interpretazione estensiva o analogica. Si identificano quali aree di produzione di questi rifiuti, in via di principio e salva in ogni caso la concreta valutazione della specifica destinazione di ogni singolo sito, le sole superfici delle aree di lavorazione delle industrie nonché i locali (o parte delimitabile degli stessi) in cui si abbia esclusiva o, ad immediata evidenza, prevalente produzione di rifiuti non assimilabili per qualità.
2. Non sono, inoltre, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani per qualità per la parte di essi corrispondente al superamento dei limiti quantitativi fissati dal regolamento del servizio rifiuti e/o da altra norma del presente regolamento. L'eventuale esonero da tassazione delle aree di lavorazione assorbe le quote di rifiuto urbano o assimilato che il produttore smaltisca in proprio per effetto del superamento della soglia quantitativa. L'esclusione è riconosciuta a decorrere dalla presentazione di idonea denuncia. In sede di accertamento può essere rilevata e valorizzata quale circostanza fattuale per l'esonero da tassazione di parti di locali e/o aree.

4. Sono inoltre escluse da tassazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le parti dei soli magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili. L'esclusione è riconosciuta, a seguito di specifica nuova denuncia e previo svolgimento di adeguato procedimento istruttorio e di controllo, dal cui esito risulti in modo incontrovertibile che le parti per le quali si richiede l'esclusione sono occupate esclusivamente da materie prime e/o merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili. Tale esclusione non può essere accordata e non spetta se i magazzini contengono materie prime o merci o semilavorati che merceologicamente non rientrano tra i rifiuti assimilabili.

5. Sono pertanto escluse da detassazione (e pertanto se ne riconferma l'imponibilità a pieno titolo) le superfici degli altri magazzini o delle aree di stoccaggio di merci, nelle quali si producono in prevalenza rifiuti urbani o assimilati.

6. Non rientrano mai nell'esclusione da tassazione i rifiuti che i singoli produttori, per autonoma valutazione o convenienza gestionale, ma senza la debita autorizzazione comunale, hanno autonomamente smaltito in proprio senza che ne sorgesse l'obbligo (fuoriuscita non autorizzata dalla privata).

7. Nel caso in cui il produttore conferisca rifiuti speciali non assimilati (per qualità o quantità) al servizio pubblico di raccolta rifiuti in assenza di autorizzazione resa dal Comune (per espressa convenzione stipulata con l'Ente ovvero per l'esistenza di una convenzione attivata con l'ente gestore del servizio) si applicano le sanzioni stabilite dall'articolo 256 comma 2 del d. lgs. 152/2006 (*). Il soggetto interessato decade altresì da eventuali riduzioni per detassazione eventualmente accordate nel passato. Al fine di evitare anomali conferimenti al servizio pubblico di rifiuti che il produttore dovrebbe smaltire in proprio, si procede, con le modalità indicate al comma 10 seguente, ad una nuova mappatura dei produttori e dei conferimenti di rifiuti speciali.

(*) Art. 256 D. Lgs. 152/2006

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si trattano rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi, che verranno computati per intero) ove, come si rivela nella comune esperienza, risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali o pericolosi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate e non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nella tabella di seguito riportata:

ATTIVITA'	DETAZZAZIONE DEL
- aut carrozzerie	60%
- autoriparatori, gommisti, elettrauto, aree esterne attrezzate dei distributori di carburante	50%
- verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie	50%
- falegnamerie, allestimenti, pubblicitarie, insegne luminose, materie plastiche, vetroresina	50%

- Rosticcerie	50%
- lavanderie a secco, tintorie non industriali	40%
- officine metalmeccaniche, carpenterie	40%
- tipografie, stamperie, vetrerie	40%
- laboratori fotografici, eliografie	30%
- pasticcerie	30%
- ambulatori medici, dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici, laboratori di analisi	20%
- autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	20%
- pelletterie	20%
- ulteriori attività produttive di beni e servizi con produzione di rifiuti speciali o pericolosi non precedentemente identificate	20%

9. Per fruire dell'applicazione della deduzione forfetaria prevista dai commi precedenti, gli interessati devono presentare apposita dichiarazione nella quale indicare:

a) il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, specificandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti);

b) comunicare, anche con idonee modalità informatiche, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER (catalogo europeo rifiuti), allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate e specificando sia i quantitativi suddivisi per frazione che il costo fatturato di tali conferimenti. Nel caso in cui venga presentata la dichiarazione di cui al presente comma, ma risulti non mai presentata o applicata alcuna forma di detassazione per gli anni precedenti, la stessa verrà acquisita come nuovadenuncia, a valere per l'anno di presentazione.

10. In vista della revisione complessiva della materia, in corso di radicale ridefinizione con decreto ministeriale, al fine di acquisire informazioni necessarie ed aggiornate utili per definire il riassetto del settore, il Servizio Entrate attua, a partire dal 2018, con l'ausilio necessario del Servizio Ambiente, un progetto speciale di revisione degli imponibili delle attività produttive. Il progetto avrà come obiettivo di identificare e mappare i produttori di rifiuti speciali per qualità e quantità, verificare le modalità di gestione dei rifiuti speciali, controllare il rapporto tra livello di fruizione dei servizi resi disponibili dal servizio pubblico e incidenza tariffaria, verificare la compatibilità del regime di tassazione applicato negli anni precedenti, con riserva di eventuale accertamento, ed infine per acquisire informazioni anche in vista dell'adozione di indici di commisurazione più in linea con la produzione effettiva.

11. Su motivata istanza dei titolari delle attività produttive di rifiuti speciali sono concesse le seguenti riduzioni percentuali della tariffa unitaria relativa alla classe di contribuzione cui appartiene l'attività assoggettata alla tassa:

a) nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, per interventi comportanti una diminuzione dei rifiuti conferiti al pubblico servizio di entità tale da comportare una riduzione del coefficiente di produttività specifica proprio della singola attività in misura almeno pari al 25% di quello assegnato alla classe di appartenenza, o

un'analoga diminuzione del volume specifico del rifiuto conferito, è accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 20%;

b) a favore delle attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti per composizione merceologica passibili di recupero e per i quali il soggetto gestore del pubblico servizio abbia attivato forme di recupero, anche senza utili diretti, in grado di sottrarli al conferimento agli impianti di smaltimento definitivo ordinariamente utilizzati, a condizione che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile l'incidenza di quest'ultima per almeno il 40% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della tariffa unitaria pari al 10%;

c) nel caso in cui il produttore di rifiuti possa dimostrare di provvedere autonomamente, nel rispetto di vigenti disposizioni normative, al conferimento di frazioni merceologiche a soggetti abilitati, diversi dal gestore del pubblico servizio, a condizione che sia dimostrabile l'incidenza di queste ultime per almeno il 40% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 20%.

12. Nell'ipotesi di contestuale soddisfacimento dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente, la riduzione tariffaria assentita può essere aumentata, previa adeguata istruttoria sulla documentazione prodotta, fino ad un massimo del 40% dell'entità della relativa tariffa unitaria.

13. Ai fini dell'ammissibilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la produzione ponderale complessiva può essere quantificata induttivamente, moltiplicando la superficie imponibile per il coefficiente di produttività specifico attribuito alla classe di contribuzione in cui risulta inserita l'attività di cui trattasi.

14. La percentuale di detassazione può essere elevata al 60% nei particolari casi e situazioni in cui siano riscontrabili investimenti di particolare rilevanza o gestioni del rifiuto svolte integralmente, su esplicita autorizzazione o per riconosciuta acquiescenza del servizio pubblico di raccolta.

Articolo 34 - Superficie imponibile TARI

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. A decorrere dall'anno successivo a quello di completamento delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui ai commi 646 e 647 della legge 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà ricalcolata ed applicata in misura pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza della pensilina, una superficie forfetaria pari a 10 mq per colonnina di erogazione.

Articolo 35 - Costo di gestione

1. Il gettito annuale della tassa sui rifiuti deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del d.lgs. 36/2003 (costi di realizzazione ed impianto della discarica, oneri di garanzia finanziaria e costi di chiusura, costi di gestione successiva alla chiusura dell'impianto), ad esclusione dei costi individualmente sostenuti dai produttori di rifiuti speciali per il comprovato smaltimento in proprio.

2. I costi del servizio sono rilevati ogni anno, con la delibera di definizione delle tariffe annuali, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito, degli equilibri finanziari complessivi. La definizione dei costi, rilevante ai fini del calcolo della tariffa, ha luogo tenendo conto:

a) del piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti a cura dell'affidatario della gestione dei rifiuti urbani e approvati dall'autorità competente; qualora il piano finanziario non sia ancora stato formalmente approvato ma il processo di formalizzazione sia stato avviato e sia nota l'entità dei costi complessivi al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e i termini di approvazione del Bilancio la stessa delibera di determinazione delle tariffe approva, in via preliminare, il quadro economico che formerà oggetto della formale approvazione da parte dell'autorità identificata dalla legge regionale:

b) dei costi comuni propri dell'Ente che è possibile assumere a costo in base al metodo normalizzato, nell'entità e sottoarticolazione che il Comune intende applicare.

3. Il piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale.

Articolo 36 - Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa di applicazione della TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte (**articolo 1 comma 652 della legge 147/2013**).

3. La tariffa è determinata sulla base del piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità ovvero entro il termine comunque ammesso da norma di legge.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Articolo 37 - Articolazione della tariffa – Agevolazione collettiva per l'utenza domestica

1. La tariffa è determinata esercitando l'opzione prevista al comma 652 della legge 147/2013 in modo che sia assicurata l'integrale copertura dei costi dei servizi appaltati ed altresì la copertura della parte dei costi interni inerenti (CARC, CC, CGG), che l'amministrazione intenda assumere per l'anno di riferimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'agevolazione collettiva per l'utenza domestica prevista dal comma 658 della legge 147/2013 è applicata in modo sistemico, riducendo, in sede di determinazione delle tariffe la percentuale di carico dei costi complessivamente imputata all'utenza domestica. La percentuale attribuita all'utenza domestica è fissata annualmente con il provvedimento di determinazione delle tariffe, tenendo conto dell'andamento complessivo del ciclo economico, dei risultati collettivi programmati in materia di conferimento a raccolta differenziata e in modo da consentire, comunque, un ordinato e graduale passaggio a sistemi di commisurazione più prossimi ad un sistema realmente puntuale.

Articolo 38 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o il possesso dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o il possesso dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione (quale ad esempio dichiarazione resa dal proprietario di riconsegna dei locali, ovvero data di distacco dell'utenze) la data di effettiva cessazione. In tal caso l'eventuale tardiva denuncia di cessazione configura inadempimento soggetto ad applicazione della sanzione amministrativa di euro 50. L'emigrazione anagrafica non è di per sé elemento sufficiente per consentire la cessazione d'ufficio dell'utenza. Il Comune si riserva di provvedervi in

presenza di indici evidenti di irreperibilità o mancata collaborazione dell'utente, al fine di eliminare posizioni artificiosamente ma non effettivamente produttive di gettito.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 39 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La tariffa per le utenze domestiche, espressa in forma monomia è articolata con richiamo ai criteri ispiratori del metodo normalizzato approvato con il DPR 158/99, ma con struttura monomia **(con applicazione della sola quota fissa)** ed è graduata, al fine di tener conto della diversa composizione del nucleo familiare, nelle sei fasce di seguito identificate:

- a. 1 componente
- b. 2 componenti
- c. 3 componenti
- d. 4 componenti
- e. 5 componenti
- f. 6 o più componenti.

2. La tariffa è stabilita annualmente, con la delibera regolamentare di determinazione delle tariffe annuali utilizzando un coefficiente K_x che sinteticamente esprime la diversa potenzialità di produzione delle diverse fasce d'utenza, graduando lo stesso coefficiente in modo da garantire una diversa incidenza tariffaria per le sei fasce di utenza domestica e da definire una crescita progressiva dello stesso indice e da rispettare, comunque, una differenziazione tra le classi.

Articolo 40 - Occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia. **In difetto vi si provvede d'ufficio mediante conguaglio periodico.**

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove; è tuttavia fatta salva la possibilità di provare, con apposita dichiarazione, che il domicilio è stabilmente fissato in altro luogo. Nel caso di servizio di volontariato o militare o attività lavorativa prestata in modo stabile in Italia o all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti (pubblici o privati) diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello dichiarato dall'utente; in mancanza di dichiarazione di parte e in via di impianto iniziale è presuntivamente stabilito in base al seguente rapporto numerico: 1 occupante presunto ogni 30 mq o relativa frazione di superficie soggetta al tributo (a titolo esemplificativo, 65 mq di superficie corrispondono presuntivamente a n.3 occupanti). Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dal controllo.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. I medesimi oggetti si considerano utenze non domestiche se condotti da persone giuridiche.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità. Analogamente per le unità abitative possedute da soggetti residenti, distintamente localizzate rispetto all'abitazione principale, tenute a disposizione per proprio uso o rimaste nella disponibilità del soggetto (per esempio a seguito di eredità) il numero degli occupanti è fissato in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. A tal fine la risultanza anagrafica è considerata presunzione semplice, superabile con la dimostrazione del criterio di effettività.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento con successivo conguaglio automatico (eventualmente nell'anno successivo) nel caso di variazioni successivamente intervenute o comunque rilevate in fase di controllo.

8. La variazione del numero degli occupanti in rettifica rispetto al criterio delle fasce dimensionali di superficie imponibile (1 componente ogni 30 mq) è applicata a partire dalla data di presentazione della denuncia di variazione.

Articolo 41 - Criteri generali per la definizione delle tariffe

1. Il Comune di Casalecchio di Reno attiva un percorso di progressiva introduzione di sistemi di commisurazione cd. puntuale del rifiuto prodotto. Fino alla definitiva approvazione e adozione per tutti i contribuenti del metodo di calcolo puntuale le tariffe per l'applicazione della TARI e i connessi sistemi agevolativi sono rideterminati assumendo a riferimento i seguenti criteri – guida:

a) Definizione di un sistema tariffario maggiormente conforme al principio "chi inquina paga" sulla base di coefficienti Kx e Ky, rispettivamente per le utenze domestiche e le utenze non domestiche;

- b) Assunzione di un'articolazione tariffaria per l'utenza domestica strutturata nelle sei fasce indicate nel DPR 158/99, in un'ottica di graduale espansione del differenziale tariffario fra le diverse fasce di utenza;
- c) Evoluzione della struttura di classificazione tariffaria per le utenze non domestiche per marcare una maggiore differenziazione tipologica di alcune fattispecie anche tenuto conto dei rapporti intracategoria definiti nel DPR 158/99, ma contenendo i picchi di variabilità entro valori di sostenibilità e gradualità;
- d) Definizione di indici specifici in modo da assicurare la differenziazione **fra le categorie** e la maggiore differenziazione del carico fra le differenti categorie secondo linee di tendenza ravvisabili nello stesso DPR 158/99 e avuto riguardo, comunque, a valori medi di riferimento della distribuzione tariffaria su scala metropolitana-provinciale;
- e) **progressiva introduzione di riduzioni o altri fattori di commisurazione conformi alle previsioni del decreto ministeriale 20 aprile 2017.**

Articolo 42 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La tariffa per le utenze non domestiche, espressa in forma monomia (**con applicazione della sola quota fissa**) con assunzione di un'impostazione ispirata al metodo normalizzato approvato con DPR 158/99, è articolata per nelle categorie di tassazione stabilite annualmente con la delibera regolamentare di definizione delle tariffe TARI, definendo i valori entro valori minimo e massimo del coefficiente K_y fissati con la stessa delibera. Si articoleranno le tariffe annuali in modo da favorire un progressivo rafforzamento del criterio della corrispondenza fra l'**incidenza tariffaria** e la rispondenza delle stesse **tariffe** ai criteri contenuti nel DPR 158/99, almeno in via tendenziale, o nel decreto di riforma del metodo di calcolo, previsto dal comma 667 della legge 147/2013.

Articolo 43 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono classificate nelle classi identificate all'art. 39.
2. L'attribuzione alla categoria è effettuata mediante conferma della classificazione riconosciuta durante l'applicazione della TARES **precedentemente applicata**, salvo rettifica conseguente ad accertamento, ovvero, in sede di ricezione di nuova denuncia, avuto riguardo agli elementi di dichiarazione, all'attività svolta nei locali o aree occupati, alla organizzazione degli stessi. Nei casi di scorporo e nuova attribuzione si procede in relazione agli elementi della denuncia originaria e delle risultanze alla Camera di Commercio.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione in tutti i casi in cui l'attribuzione di un'unica categoria possa rivelarsi non idonea a rappresentare l'effettiva produzione potenziale dei rifiuti (avuto riguardo all'attività realmente esercitata nei locali o aree) ovvero quando l'ampiezza delle superfici a disposizione renda possibile la localizzazione di spazi distinti o sia possibile distinguere comparti differenziati per localizzazione o

destinazione riconducibili a categorie di tassazione più corrispondenti all'effettiva **ediversa** incidenza di produzione di rifiuti in esse riscontrabile.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Articolo 44 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Articolo 45 - Tassa giornaliera

1. la TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica incrementata del 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, e comunque, a fini di semplificazione degli adempimenti del contribuente, usualmente in modo contestuale, con liquidazione del dovuto a cura dell'Ente.

5. Alla tassa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli concernenti disposizioni in materia di recupero, inferiori livelli di prestazione del servizio e agevolazioni; non si applicano altre tipologie di riduzioni.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

7. La tassa giornaliera applicata alle feste ed eventi è ridotta in misura pari alla riduzione del canone di occupazione – componente variabile - accordata dalla Giunta nell'ipotesi della coprogettazione.

8. Nel caso di esonero dal pagamento del COSAP disposto a norma del relativo e separato Regolamento per l'applicazione del canone di occupazione di suolo ed aree pubbliche, non è dovuto il pagamento di quote di tassa giornaliera rifiuti.

Articolo 46 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa comunale.
3. Nel caso di incasso in forma diretta da parte del Comune (fino a diversa determinazione normativa o ministeriale) il riversamento alla Provincia ha luogo non appena completate le operazioni contabili di suddivisione degli importi incassati.

Articolo 47 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa TARI si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, a condizione che l'immobile resti inutilizzato: riduzione del 30%;
 - b) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici (ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto) si applica una riduzione del 10% della tariffa. La riduzione è riconosciuta, con decorrenza dalla data di presentazione, al Servizio Ambiente, di idonea dichiarazione e previa verifica di compatibilità effettuata dallo stesso Servizio Ambiente. Il servizio Entrate inserisce e modifica questa agevolazione esclusivamente sulla base dell'elenco annuale trasmesso dal servizio Ambiente. Tale riduzione spetta solo per le utenze individuali; la gestione del compostaggio a livello condominiale non dà luogo al riconoscimento della riduzione. E' facoltà della Giunta Comunale definire i criteri di compatibilità tramite il "Piano per la raccolta integrata dei rifiuti" di cui all'art. 4 del "Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti".
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
5. **Per le sole utenze domestiche che aderiscono ai progetti sperimentali avviati (con la delibera CC n° 53 del 15 giugno 2017 e con la delibera GC n° 98 del 12 settembre 2017) per la progressiva introduzione di sistemi di misurazione puntuale della tassa rifiuti è riconosciuta una riduzione pari a 10 euro annui. Il fondo per il finanziamento**

di questa spesa è quantificato in una somma pari a 10 mila euro annui per gli anni 2018 e 2019. Accedono alla distribuzione del fondo coloro che abbiano presentato l'apposita istanza, rivolta al Servizio Ambiente, nel seguente modo: a) candidature presentate entro il 31 dicembre 2017: riconoscimento della riduzione nel 2018 e nel 2019; b) candidature presentate nell'anno 2018: riconoscimento della riduzione per il solo 2019. La Giunta Comunale con proprio atto può stabilire criteri selettivi, termini o condizioni particolari per l'accesso all'agevolazione, o ancora rifinanziare il fondo in caso di insufficienza dello stesso. L'inserimento di tale riduzione nella posizione TARI viene effettuato sulla base dell'elenco trasmesso annualmente a cura del Servizio Ambiente.

Articolo 48 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare e a condizione che l'immobile sia ad esclusiva disposizione del possessore e in quanto tale resti inutilizzato.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto di assenso rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 47.
4. Per tener conto della limitata frequenza di utilizzo a fronte della disponibilità di elevate quantità di imponibile, nonché dell'uso promiscuo (spettacoli e attività sportiva) della struttura, si riconosce al Futurshow-Palaspport una riduzione del 50% della tariffa della classe nona.

Articolo 49 - Riduzioni per avvio al riciclo

1. La tassa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani o assimilati che il produttore dimostri di aver sottratto a smaltimento e avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.
2. Ai fini dell'applicazione di questo articolo la nozione di "riciclo" è mutuata dalla definizione contenuta all'articolo 183 comma 1 lettera u) del Testo unico ambientale, approvato con D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm., e pertanto come *"qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento"*.
3. La riduzione fruibile è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati riciclati – con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - per l'importo unitario di euro 0,20 euro per Kg (a condizione che la frazione riavviata al riciclo sia almeno pari a 500 Kg/anno). Sono escluse dall'applicazione di questa norma le ipotesi di smaltimento in

proprio. Fino all'adozione di un sistema tariffario binomio (distinzione tra quota fissa e variabile) e tenuto conto che comunque ogni produttore deve contribuire, mediante il pagamento della tassa, alla copertura dei costi fissi del servizio, tale riduzione non potrà superare il 30% della tassa dovuta annualmente (prima di applicare tale riduzione).

4. La riduzione per avvio al riciclo deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo ovvero utilizzando appositi sistemi informatizzati, entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo, allegando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione eventualmente accordata sarà contabilizzata a conguaglio.

5. E' altresì accordata, con valorizzazione in sede di conguaglio finale per l'anno di imposta, una riduzione della tassa commisurata ad euro 0,10/Kg di rifiuto conferito alla Stazione Ecologica Attrezzata. Tale riduzione è rapportata alla quantità dei rifiuti differenziati conferiti in Stazione Ecologica Attrezzata nel corso dell'intero anno solare. In ogni caso l'ammontare della riduzione non potrà superare dieci euro annui per utenza. La Giunta Comunale stabilisce periodicamente con proprio atto limiti e condizioni circa le frazioni che danno luogo a valorizzazione della riduzione o alle specifiche modalità di commisurazione.

6. Le riduzioni previste dal presente articolo, dal momento che si traducono in una diminuzione del gettito previsto, devono essere recuperate a costo nella determinazione del piano economico finanziario, al primo esercizio utile.

7. La riduzione è esclusa per le frazioni merceologiche di rifiuto urbano o assimilato oggetto di raccolta per riciclo organizzata dal Comune in modalità integrale (porta a porta integrale), a meno che il produttore non sia stato espressamente autorizzato con provvedimento comunale o con altro atto di assenso espresso dimostrabile, in ragione del particolare volume di produzione di queste frazioni o di modalità gestionali del servizio che abbiano reso necessaria tale modalità.

Articolo 50 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. A seguito dell'introduzione, a decorrere dal 2013, del sistema di gestione del rifiuto denominato "porta a porta integrale" ogni utenza del territorio riceve un servizio completo a domicilio con esclusione della sola frazione del vetro, che deve essere conferita in appositi punti opportunamente distribuiti sul territorio. In considerazione di questa peculiare modalità di svolgimento del servizio non si prevede una riduzione per collocazione fuori zona. Tutte le utenze del territorio rientrano nel perimetro di svolgimento del servizio porta a porta integrale e pertanto non sorge il presupposto per l'applicazione di riduzioni perfuori zona.

2. La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, ma unicamente qualora gli stessi fatti abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 51 - Agevolazioni ed esenzioni speciali

1. Sono esenti da TARI:

- a) i locali e le aree direttamente condotti dall'amministrazione comunale quali sede di uffici o servizi pubblici o di pubblica utilità, ovvero affidati ad enti no profit, in forza di una concessione e/o convenzione, per la parte di essi destinati allo svolgimento delle attività che configurano l'oggetto del servizio pubblico reso dall'amministrazione per il tramite della concessione e/o convenzione;
- b) i locali condotti da ONLUS, ivi incluse le strutture dalle medesime condotte nell'ambito di convenzioni attivate con l'amministrazione comunale;
- c) i locali adibiti in via prevalente all'esercizio di culti ammessi dall'ordinamento vigente;
- d) i locali condotti da nuclei familiari con ISEE certificato non superiore a 5.000 euro. Ai fini del riconoscimento di tale esenzione l'interessato deve presentare annualmente, entro il 31 luglio di ogni anno, domanda di esenzione, allegando alla stessa una dichiarazione ISEE calcolata con riferimento ai redditi dell'anno precedente. Il Servizio Entrate, verificata la corrispondenza formale dei dati riportati nell'ISEE con le risultanze anagrafiche ufficiali, autorizza il nucleo interessato a non eseguire i pagamenti per l'anno di interesse oppure predispone il rimborso d'ufficio di quanto versato. Tutte le richieste di esenzione TARI verranno comunicate alla Guardia di Finanza ai fini dello svolgimento di controlli mirati circa l'attendibilità dello stato reddituale e patrimoniale dichiarato e assunte come indicatore per l'esecuzione dei controlli utili per la partecipazione all'attività di accertamento dei redditi erariali;
- e) i parcheggi pertinenziali dei centri commerciali ed i parcheggi pubblici gestiti dal Comune o dalla società patrimoniale del Comune.

2. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 47.

3. Al fine di conseguire una migliore graduazione del carico tariffario sulle aree mercatali le relative tariffe di riferimento saranno moderate con l'applicazione di un coefficiente di riduzione stabilito con la delibera annuale di determinazione delle tariffe.

4. Al fine di incentivare l'adesione al progetto regionale "slot free ER" per la lotta alla ludopatia, è introdotta, in via sperimentale, a decorrere dall'anno di imposta 2016, una nuova riduzione TARI riservata ai titolari di bar, tabaccherie, ricevitorie e simili che abbiano richiesto ed ottenuto l'assegnazione del marchio Slot freeER. La riduzione è accordata annualmente sulla base di apposita domanda, riservata ai titolari del marchio SLOT freeER, da presentare entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno. La riduzione spetta anche per gli anni successivi, purché l'esercizio commerciale interessato mantenga requisiti e marchio. La riduzione accordata è pari al 10% del tributo dovuto per l'esercizio commerciale per il quale è stato assegnato il marchio.

5. Per favorire la dismissione di utilizzo delle slot machines all'interno del territorio comunale è istituita una riduzione pari all'80% del tributo, in favore di bar, tabaccherie e simili che alla data del 1° gennaio dell'anno di imposta abbiano rimosso tutte le slot machines e altri apparecchi per video giochi a pagamento precedentemente in uso e conseguito l'assegnazione del marchio Slot freeER. Per usufruire di tale riduzione il titolare dell'azienda deve presentare, entro e non oltre il 31 luglio dello stesso anno, domanda di riduzione della tassa rifiuti, documentando la rimozione di tutte le apparecchiature per il gioco d'azzardo. Tale riduzione, in pari ammontare, spetta per l'anno di presentazione e i due successivi. In via eccezionale

sono ammessi a fruire della stessa agevolazione, sempre per un massimo di tre anni, gli esercizi che abbiano effettuato la rimozione nell'anno 2016 o nell'anno 2017, purché la domanda sia presentata entro e non oltre il 31 luglio 2018, a pena di decadenza.

Articolo 52 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Articolo 53 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa ed in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Le utenze domestiche residenti, tranne che nei casi indicati all'articolo 40 non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. Al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e tenuto conto che l'introduzione del sistema di raccolta porta a porta integrale si basa sulla consegna a ciascuna utenza di uno specifico kit con contestuale mappatura e identificazione elettronica del soggetto (uso di tag RFID inserito nel bidone dell'indifferenziato), si conferma che ogni dichiarazione, comunque denominata, resa dall'interessato per la consegna di un kit per la raccolta dei rifiuti assume valore di adempimento ai fini TARI, con contestuale liberazione del soggetto dall'obbligo di presentazione di separata denuncia. La data di presentazione della dichiarazione/richiesta di assegnazione di un kit è identificata come data di esecuzione dell'adempimento da parte del contribuente. Eventuali dati mancanti saranno richiesti al richiedente a cura del Servizio Entrate, ove non diversamente reperibili. Analogamente saranno valorizzate ai fini TARI eventuali dichiarazioni/comunicazioni per la riconsegna di kit di raccolta o la variazione dei dati di intestazione. **Il Servizio Entrate è autorizzato ad effettuare le operazioni di rettifica, incluse eventuali cancellazioni e conguaglio d'ufficio.**

Articolo 54 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. Il termine massimo per la presentazione della dichiarazione è stabilito dalla legge al 30 giugno successivo al verificarsi dell'evento che comporta insorgenza dell'obbligo di dichiarazione, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati, oppure mediante canale telematico. Il Comune promuove e facilita attraverso i suoi servizi l'adempimento anticipato, al fine di una migliore qualità del servizio erogato.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) i dati identificati come obbligatori dal comma 685 della legge 147/2013 (indirizzo, civico esterno, numero civico interno, ove esistente, identificativi catastali);
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree, il civico esterno ed interno, se esistente;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica e/o con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio ovvero di ricezione da parte del sistema telematico.

6. La mancata o tardiva dichiarazione di cessazione, oltre il termine massimo indicato dal legislatore, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 50, dal momento che essa non è idonea ad incidere sull'importo del tributo dovuto (in considerazione del criterio adottato

dal presente regolamento di quantificazione dello stesso). Negli altri casi l'omissione è punita nelle misure indicate all'art. 57.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

8. In ogni caso, al fine di semplificare gli adempimenti dei cittadini e delle utenze non domestiche, si attribuisce valore di dichiarazione TARI alle richieste di attribuzione di kit per la raccolta dei rifiuti, redatte su conforme modello, che saranno presentate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 55 - Poteri del Comune

1. Il funzionario responsabile IUC esercita tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Articolo 56 – Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. E' ammessa la rateizzazione degli importi accertati alle condizioni indicate nel Regolamento **generale** delle entrate **comunali**.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuto consolidamento degli stessi.

Articolo 57 – Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato entro il termine ultimo assegnato con la raccomandata di sollecito di cui al comma 3 dell'art. 58. Per i versamenti spontaneamente effettuati, oltre il termine assegnato con il sollecito, con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. La sanzione è ridotta, in caso di spontaneo adempimento, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
 - c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo

a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.

Articolo 58 – Riscossione

1. Il Comune liquida la TARI in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, mail o PEC, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa e la quota dovuta a titolo di tributo provinciale, suddividendo l'ammontare annuale in due rate, con scadenza il 30 aprile e il 31 luglio e con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il termine del 16 giugno.

2. La TARI per l'anno di riferimento è versato al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 oppure, a cura del contribuente, mediante bollettino di conto corrente postale.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, a mezzo raccomandata AR o PEC un avviso- sollecito di pagamento entro un anno dall'ultima rata di pagamento prevista, assegnando 60 giorni per l'adempimento. Il sollecito comprende il recupero delle spese di notifica. Il sollecito può, ove se ne ravvisi la convenienza, essere preceduto da un primo sollecito inviato in forma bonaria, trasmesso con posta ordinaria o semplice posta elettronica ordinaria. Il termine assegnato con il sollecito formale viene a costituire la formale data di scadenza per il pagamento del tributo. Da tale data decorrono tutti i termini di legge, sia ai fini dell'accertamento che ai fini del ravvedimento o dell'accertamento. In sintonia con il principio codificato al comma 700 dell'articolo 1 della legge 147/2013 e ss.mm., è ammesso, fino alla formale notifica di avviso di accertamento che contesti l'omesso pagamento, il pagamento in ravvedimento operoso anche oltre il termine annuale dalla scadenza, con applicazione della sanzione ridotta del 9%. Gli interessi moratori si calcolano a decorrere dalla scadenza sopra indicata. In caso di accertamento gli interessi si applicano nella misura del tasso legale tempo per tempo vigente, incrementato di due punti percentuali.

4. Il calcolo e il conseguente invito di pagamento per le posizioni oggetto di nuova denuncia o di incremento degli imponibili presentata successivamente all'elaborazione generata per l'invio della richiesta annuale è effettuato nel mese di ottobre con invio di comunicazione utile affinché gli interessati eseguano il pagamento in due rate, con scadenza: 30 novembre e 31 gennaio, con possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 30 novembre.

5. Unitamente all'invio delle richieste di pagamento per il nuovo anno si effettua il conguaglio contabile riferito all'anno di imposta antecedente.

6. In ogni caso in cui non risulti possibile recapitare il sollecito di cui al comma 3, l'ufficio procede al recupero mediante emissione di avviso di accertamento, entro il termine di decadenza previsto da norma di legge.

Articolo 59 – Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di due punti percentuali, come previsto dal regolamento generale delle entrate.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 60 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme eventualmente versate in più rispetto al dovuto è di norma riconosciuto a cura dell'Ente direttamente in sede di conguaglio finale dell'anno, successivamente all'acquisizione dei dati finali delle movimentazioni verificatesi anagraficamente nell'anno di imposta considerato nonché delle eventuali ulteriori dichiarazioni e richieste presentate a norma del presente regolamento. Tale rimborso è accordato primariamente quale quota di deduzione da applicare alla tassa che dovrebbe essere versata per il nuovo anno in sede di conguaglio (coincidente con l'invio della richiesta di acconto per il nuovo anno).
2. L'eventuale rimborso delle somme versate e non dovute non già riconosciuto dall'Ente in fase di conguaglio deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di decadenza di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 59, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 61 - Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.
2. Il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Articolo 62 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Articolo 63 - Clausola di adeguamento

1. Le norme del presente Capo si devono intendere adeguate automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Capo Quarto: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Articolo 64 - Oggetto del presente Capo

1. Il presente capo quarto del Regolamento IUC disciplina la componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente capo quarto si applicano le disposizioni normative e di dettaglio vigenti.
3. Qualora il legislatore emani norme di legge o attuative successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento che siano in contrasto con indicazioni contenute nel presente Regolamento, le stesse norme di legge dovranno ritenersi prevalenti.

Articolo 65 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo della TASI si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti.
2. Il possesso di immobile adibito ad abitazione principale, così come intesa ai fini dell'IMU, ha costituito presupposto per l'applicazione della TASI per gli anni 2014 e 2015. A decorrere dall'anno di imposta 2016 non costituisce più presupposto per l'applicazione della TASI il possesso di unità immobiliari adibite ad abitazione principale non incluse nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Articolo 66 – Soggetti passivi e unica obbligazione tributaria

1. Soggetti passivi sono sia il possessore che il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili per le quali sorga il presupposto di applicazione del tributo TASI. Possessore ed occupante sono infatti titolari di un'autonoma e separata obbligazione tributaria. A decorrere dal 1° gennaio 2016 non è più soggetto passivo TASI l'occupante se l'immobile è adibito a sua abitazione principale e purché si tratti di abitazione non di lusso.
2. In presenza di più possessori o più occupanti essi sono tenuti (il gruppo dei possessori fra loro e il gruppo degli occupanti fra loro) in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. L'obbligazione tributaria TASI è assolta, in concreto, in modo unitario da uno soltanto dei possessori, per quanto concerne la percentuale di competenza dei possessori, e da uno soltanto degli occupanti per la residua quota di competenza degli occupanti. L'inadempienza dei possessori non si trasferisce agli occupanti né quella degli occupanti si trasferisce ai possessori. Il versamento eseguito da una pluralità di possessori, ciascuno avuto riguardo alla propria quota e durata del possesso, è considerato valido purché l'importo complessivamente versato risulti corretto rispetto al dovuto. Il Comune si riserva in tal caso la scelta di uno soltanto dei contribuenti per esigenze di trattamento semplificato dei dati. Resta ferma la possibilità per l'Ente di perseguire, in caso di violazione degli obblighi tributari, tutti i possessori in solido e, separatamente da questi ultimi, tutti gli occupanti in solido al fine di assicurare il recupero del tributo eventualmente non versato. Non è consentito il versamento frazionato al solo

fine di suddividere artificiosamente l'importo da pagare in quote di importo pari o inferiore al minimo stabilito dal Regolamento entro il quale il contribuente è esonerato dall'obbligo di pagamento.

3. L'occupante deve versare la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è stabilita annualmente dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta e versata dal possessore.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. In assenza di un esplicito criterio di computo da parte della norma istitutiva della TASI e fino ad eventuale diversa determinazione da parte del legislatore con norma che entri in vigore successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, nel caso di pluralità di possessori o di detentori, tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, ma possessori o detentori con tipo di relazione diversa con il bene (fattispecie potenzialmente riconducibili a diverse aliquote), al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore può effettuare il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso e/o di detenzione, avendo riguardo, per la scelta dell'aliquota da applicare ed eventuali ulteriori misure deliberate, alla materiale destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

6. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Articolo 67 – Base imponibile TASI

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.

2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si fa rinvio alle indicazioni contenute all'articolo 16 del presente Regolamento IUC.

3. Non si applica la riduzione del 50% della base imponibile ai fabbricati di interesse storico ed artistico e ai fabbricati inagibili o inabitabili, posto che la funzione del tributo TASI è il concorso al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, mentre la riduzione del 50% accordata in IMU si giustifica per l'applicazione di un'imposta patrimoniale su beni di valore ridotto rispetto all'ordinario o soggetti a regime vincolistico.

Articolo 68 – Aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva la misura delle aliquote TASI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, graduando l'aliquota, fino all'eventuale azzeramento di essa, in ragione delle distinte tipologie o categorie di immobili, dei settori di attività, della destinazione degli immobili, scegliendo la gamma di

misure che possano realizzare al meglio gli obiettivi di politica fiscale dell'amministrazione in carica, tenendo conto dei vincoli stabiliti dal legislatore.

2. Con la stessa delibera annuale di determinazione delle aliquote TASI, adottata in forza della potestà regolamentare generale, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Articolo 69 – Misure agevolative – detrazioni e riduzioni

1. Con la delibera annuale di determinazione delle aliquote TASI il Consiglio Comunale può riconoscere - nell'ambito delle compatibilità di bilancio, e in connessione con le specifiche indicazioni normative (come nel caso dell'ipotesi contemplata dal comma 677 della legge 147/2013 come modificato dal DL 16/2014) - misure agevolative, come ad esempio una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e/o dell'ammontare della rendita, eventualmente in modo selettivo, così da limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti meritevoli di tutela.

2. Con la stessa delibera annuale, che ha rango regolamentare, il Consiglio può eventualmente introdurre una o più delle riduzioni previste dal comma 679, disciplinandole in modo da tener conto della capacità contributiva della famiglia.

3. Nelle definizioni delle misure agevolative si potrà tener conto, ove il criterio appaia proficuo, dei valori di ISEE riferibili al nucleo di riferimento.

Articolo 70 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi TASI sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo.

2. La dichiarazione presentata ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

Articolo 71 – Versamenti

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o in alternativa il bollettino di conto corrente postale intestato all'Agenzia delle Entrate.

2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, rendere disponibili moduli di pagamento precompilati, o trasmettere comunicazioni atte a agevolare l'assolvimento dell'obbligo di pagamento.

3. Resta inteso che in caso di mancato invio dei moduli precompilati o di mancato recapito postale il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma.

4. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni (o altre misure agevolative) dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.

5. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto ed i saldo.

Articolo 72 - Rinvio

1. Si fa rinvio alle norme del Regolamento **generale** delle entrate **comunali** per la disciplina dei seguenti aspetti:

- Rimborsi e compensazione
- Accertamento
- Misura degli interessi
- Domanda di rateizzazione su pregressi debiti tributari, anche in relazione ad accertamenti
- Riscossione coattiva
- Accertamento con adesione

Per quanto non specificamente regolamentato si fa rinvio alle norme della legge istitutiva della TASI e alle disposizioni contenute all'articolo 1 commi da 161 a 170 della legge 296/2006.

Articolo 73 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006 e del Capo primo del presente Regolamento.

2. Alla gestione delle attività necessarie per l'ordinata e corretta gestione della TASI è preposto il funzionario responsabile IUC.

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
9. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
10. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare del tributo TASI da recuperare sia pari o inferiore a 12 euro.

Capo quinto: Norme finali

Articolo 74 - Entrata in vigore

Il presente regolamento è efficace a decorrere dalla sua entrata in vigore ed estende i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 2014, in relazione a quanto stabilito dall'art. 1 comma 169 della legge 296/2006.

2. Le modifiche apportate successivamente alla prima adozione del presente regolamento decorrono dal 1° gennaio dell'anno di adozione, se la modifica è stata adottata prima dell'approvazione del Bilancio di previsione; dal 1° gennaio dell'anno successivo se adottate successivamente.

Articolo 75 – Clausola di adeguamento e rinvio finale

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

3. Per quanto non regolamentato si fa rinvio alle disposizioni contenute nella legge o da essa desumibili.

Articolo 76 – Misure straordinarie in materia di TARI 2014

1. A parziale deroga delle previsioni dell'articolo 58 "Riscossione" del presente Regolamento per l'anno 2014 è autorizzata, nelle more dell'approvazione del Piano finanziario da parte di ATERSIR, la predisposizione di una richiesta di acconto TARI per l'anno 2014.

2. Il predetto acconto verrà richiesto a tutti i soggetti passivi TARI, con posizione attiva per l'anno 2014, con scadenza 30 aprile 2014 (ammettendo la tolleranza del pagamento senza ulteriori oneri fino alla data massima del 31 maggio 2014) nella misura massima del 40% del dovuto su base annua, calcolato con applicazione delle tariffe già applicate, per le stesse fattispecie, per l'anno 2013.

3. La richiesta di pagamento in acconto verrà effettuata con l'invio di una lettera contenente un bollettino di conto corrente postale, con intestazione al conto n° 1004437297, già in precedenza utilizzato per il pagamento della tassa rifiuti TARSU. Il bollettino inviato sarà limitato all'importo per la sola prima rata.

4. Successivamente all'approvazione dei piani finanziari da parte di ATERSIR e alla conseguente determinazione delle tariffe per l'anno 2014, il Servizio Entrate curerà l'invio di una comunicazione a saldo per l'anno 2014, con possibilità per i contribuenti di effettuare il pagamento: a) in due rate di pari importo con scadenza 31 luglio e 30 settembre 2014; b) in un unico pagamento entro e non oltre il 31 luglio 2014. Il saldo verrà predisposto per l'invio con F24.

5. In occasione dell'invio delle comunicazioni di primo acconto 2014 di cui al comma 2 precedente, il Servizio Entrate è autorizzato ad applicare gli importi della TARES 2013 non ancora inclusi in precedenti inviti, deducendo dall'importo dovuto per il 2014 gli eventuali importi dovuti a titolo di eccedenza versata nel 2013, sia per la quota Comune (codice tributo 3944) sia per la quota Stato (codice tributo 3955).

6. Con la stessa comunicazione verranno posti in deduzione dai pagamenti dovuti i valori calcolati del bonus per l'utilizzo della stazione ecologica ambientale nell'anno 2013, secondo le indicazioni e metodologia approvate con delibera di G.C. in data 25 marzo 2014.